



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Convenzione con l'Università Milano Bicocca per lo svolgimento di tirocini di formazione – Laurea in Servizio Sociale.

L'anno duemiladodici, il giorno primo del mese di marzo, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- TACCHINO Enrica	Presidente
- FUSI Cristina	Consigliere
- PENNINI Ismaele	“
- OCCHETTA Elsa	“
- OCCHETTA Mauro	“

E' assente il Sig. Bazzoni Carlo Silvio

Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa Carmen Cirigliano

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA	la E-mail del 14 febbraio 2012, con la quale l'Università Milano Bicocca-Laurea in Servizio Sociale, richiede al Consorzio la disponibilità a stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione per studenti iscritti ai corsi di laurea in servizio sociale e in scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro;
RILEVATO	che i suddetti tirocini non comportano alcuna spesa per il Consorzio in quanto gli oneri assicurativi sia per i rischi di infortunio, invalidità, morte sia per la responsabilità civile verranno sostenuti dall'Università stessa;
ESAMINATA	la bozza di convenzione trasmessa dall'Università Milano Bicocca Facoltà di Sociologia per lo svolgimento di tirocini professionali degli studenti del corso di Laurea in Servizio Sociale;
VISTO	il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTI	i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
CON	voti palesi unanimi;

DELIBERA

- 1) di sottoscrivere, per i motivi indicati in premessa, una Convenzione con l'Università Milano Bicocca, Corso di Laurea in Servizio Sociale, relativa allo svolgimento di tirocini professionali degli studenti;
- 2) di approvare la bozza di Convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Presidente, Dott.ssa Enrica Tacchino, a sottoscrivere la suddetta convenzione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con votazione palese unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali".

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in persona del Rettore pro tempore Prof. Marcello Fontanesi, domiciliato per la carica a Milano, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1

E

L'Entenella persona
del (carica, nome e cognome del responsabile legale)
nato/a a il..... domiciliato/a per la carica in
..... (via, comune, provincia)

Ai fini di consentire l'effettuazione del tirocinio pratico-applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale, si conviene di stipulare la seguente convenzione:

ARTICOLO 1

L'Ente assicura l'espletamento dell'attività idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa agli studenti del corso di laurea in Servizio Sociale nel numero e nei periodi concordati con la Facoltà e garantisce la collaborazione di assistenti sociali con funzioni di supervisori.

ARTICOLO 2

I tirocinii, che si svolgono nel I, II, III anno sono coordinati da docenti di tirocinio.

L'Università, in accordo con l'Ente tramite i propri docenti di tirocinio, provvede a programmare e valutare i tirocinii nonché i risultati conseguiti dagli studenti, secondo la progettazione del tirocinio all'interno del corso di laurea (v. allegato).

ARTICOLO 3

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

ARTICOLO 4

L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività didattica il personale docente e gli studenti iscritti al corso di laurea in Servizio Sociale sono coperti da assicurazione (INAIL per gli infortuni sul lavoro - polizza per responsabilità civile) per le attività svolte nel rispetto del regolamento didattico.

ARTICOLO 5

L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione (e di ciascun Progetto Formativo) alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle Rappresentanze Sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organi aziendali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ARTICOLO 6

Con la presente convenzione l'Università degli Studi di Milano – Bicocca consente all'operatore dell'Ente convenzionato, impegnato nella supervisione dei tirocinanti, l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie.

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca informerà altresì l'Ente convenzionato in merito a convegni, seminari, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione organizzati dalla stessa, prevedendo di volta in volta forme di agevolazione a riconoscimento del rapporto di collaborazione.

ARTICOLO 7

L'Ente ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio. Per quanto attiene alle problematiche di salute e sicurezza del lavoro si rammentano gli obblighi derivanti dall'applicazione del Testo Unico, D.Lgs.

81/08 e, per la fattispecie specifica di tirocini e formazione, dall'applicazione della Circolare congiunta Regione Lombardia-Ministero del Lavoro del 2/3/2010. Per la definizione di accordi specifici in materia tra i due Enti, per l'attività di coordinamento e di comunicazione dei rischi da formalizzarsi con atti e/o lettere ad hoc come previsto dal D.Lgs.81/08, il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università Milano-Bicocca, nella persona della Responsabile Dott.ssa Caterina Giuliani caterina.giuliani@unimib.it tel 02-64486188, dovrà essere contattato all'avvio delle attività di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Ente.

ARTICOLO 9

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Milano,

per l'Università di Milano - Bicocca

Prof. Antonio De Lillo

Preside della Facoltà di Sociologia

per L'Ente

per espressa delega conferitagli

dal Legale Rappresentante dell'Ente,

il Rettore Prof. Marcello Fontanesi